

Migliorare la vita del cittadino, semplificando le regole per la prevenzione e nel contempo aiutare l'attività delle imprese. Il nuovo codice per la prevenzione degli incendi.

L'IMPORTANZA DI PREVENIRE

COSIMO PULITO

Uno dei temi presenti nell'agenda politica del Paese è quello della semplificazione dell'attività amministrativa con il duplice scopo: **migliorare la vita del cittadino e aiutare l'attività delle imprese.** L'eccessiva produzione di leggi e regolamenti (*regulatory inflation*) e dei carichi regolatori (*regulatory costs*) che gravano sulla vita dei cittadini e sull'attività delle imprese, e la complessità degli adempimenti burocratici (*compliance costs*) imposti per assicurare e verificare il rispetto di tali regolazioni, caratterizzano, per tutti i Paesi maggiormente industrializzati, i fattori più rilevanti della crisi di competitività dei loro sistemi economici. Sulla base di tali presupposti, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha avviato da tempo un processo di **riordino e di semplificazione amministrativa** nel settore della prevenzione incendi. La semplificazione avviata è stata riconosciuta come modello e annoverata tra le prassi di una Pubblica Amministrazione al passo con i tempi.

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi ha come oggetto di tutela la sicurezza della vita umana e dell'incolumità delle persone dai rischi dell'incendio. Essa trova fondamento nella Costituzione che all'art. 32 che, tra l'altro, recita: «*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]*» e all'art. 41 «*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [...]*».

L'esigenza di tutela della vita umana è avvertita dalla società con

maggior intensità in occasione di eventi tragici, come l'incendio del cinema Statuto a Torino, l'incendio alla mostra mercato dell'antiquariato di Todi o l'incendio alla Thyssen Krupp ancora a Torino solo per citarne alcuni. In tali momenti sono invocati controlli severi, sistematici e continui da parte della Pubblica Amministrazione. D'altra parte si avverte la necessità di limitare autorizzazioni e controlli che talvolta non aiutano la concorrenzialità del sistema economico. I benefici della prevenzione non sono immediatamente percepibili né contabilizzabili nel bilancio di un'azienda. Lo sono però nell'**economia complessiva del corpo sociale** e nella **tenuta di quegli equilibri** che legano una comunità.

Le tragedie insegnano che:

1. *la sicurezza non si esaurisce con un timbro di approvazione da parte dell'autorità pubblica ma sensibilità e cultura professionale devono accompagnare tutte le fasi della progettazione e della costruzione;*
2. *la sicurezza non si esaurisce nel costruire strutture e impianti a regola d'arte ma deve essere gestita, mantenuta e sviluppata durante l'esercizio;*
3. *la sicurezza deve essere accompagnata da un efficace sistema di controllo;*
4. *la sicurezza sul lavoro è una garanzia costituzionale. Essa si concreta ed ha significato quando al lavoro si dà dignità e rispetto; la sicurezza difende questa dignità e questo rispetto, diversamente diventa solo un costoso orpello.*

Il confronto con la normativa europea fornisce però un orientamento di semplificazione che tenga nel giusto compromesso sicurezza e sviluppo. Sin dai primi anni '90 l'obiettivo della semplificazione amministrativa è stato costantemente tenuto presente in diverse riforme, tra le quali si annoverano i tre importanti interventi legislativi: la legge n. 241/1990 sul **procedimento amministrativo**, la legge delega n. 537/1993 sulla **semplificazione dell'organizzazione statale** e sulla delegificazione di numerosi procedimenti amministrativi, la legge n. 59/1997 che estende la semplificazione anche al livello dei rapporti tra i molteplici livelli di governo per arrivare all'**attività normativa attraverso la periodica delegificazione di norme sui procedimenti amministrativi**, la cosiddetta legge di semplificazione. La semplificazione amministrativa, nella specifica materia della prevenzione incendi, è stata perseguita in diverse fasi, che hanno interessato dapprima l'assetto normativo sulle procedure di prevenzione incendi (riduzione oneri amministrativi).

Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi emanato con il D.P.R. 151/11, basato sul principio di proporzionalità e gradualità dei procedimenti in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di pubblica incolumità, ha permesso di liberalizzare l'avvio di un gran numero di attività direttamente con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza necessità della preventiva autorizzazione del progetto. In tempi più recenti la semplificazione ha interessato la riduzione degli oneri regolatori, intesi come precetti normativi che impongono di raggiungere determinati obiettivi, di svolgere adempimenti, di astenersi da certe azioni, di rispettare determinati limiti, valori o soglie.

REGOLE TECNICHE E SEMPLIFICAZIONE

Le regole tecniche antincendio vigenti si basano su un complesso sistema di regole, norme, indirizzi, circolari che si è stratificato nel corso degli anni anche per allinearsi al **continuo progresso tecnologico**. Gli obiettivi di prevenzione incendi, associati alla molteplicità dei tipi edilizi, attività, strutture, elementi costruttivi sui quali s'interviene hanno generato l'abbondante **corpus normativo**. La maggior parte delle disposizioni normative emanate negli ultimi decenni ha una struttura prescrittiva che impone il rispetto integrale delle misure previste. Se la regola tecnica di tipo prescrittivo è d'immediata applicazione per la progettazione, va detto, però, che essa non consente di individuare soluzioni diverse se non ricorrendo all'istituto della deroga.

Oggi, grazie al progresso della tecnica e della tecnologia e alla maggiore competenza antincendio dei progettisti, è stato possibile avviare un approfondito lavoro di revisione delle metodologie in uso nel Paese per l'individuazione dei **rischi di incendio** e delle **misure per prevenirli** e limitarne le conseguenze.

Una revisione che non abbassa i livelli di sicurezza ma tende a diminuire i coefficienti di incertezza e a rendere la regola più "adattiva" alle diverse situazioni. Il risultato del processo di revisione è una regola basata su un modello prestazionale in cui la scelta di misure antincendio viene correlata a un **rischio effettivo** non ad uno standard convenzionale. Se la normativa vigente nel campo della sicurezza antincendio è il frutto principalmente delle esperienze derivanti dall'attività di soccorso dei Vigili del fuoco, la **nuova regola tecnica** invece, integra tale impostazione anche con il confronto con normative **internazionali** e con **studi specifici** di settore. Tale



Grazie al progresso della tecnica e della tecnologia e alla maggiore competenza antincendio dei progettisti, è stato possibile avviare un approfondito lavoro di revisione delle metodologie in uso nel Paese per l'individuazione dei rischi di incendio e delle misure per prevenirli e limitarne le conseguenze.

impostazione ha permesso l'emanazione del D.M. 03/08/2015 conosciuto come "**Codice di prevenzione incendi**" che costituisce un sostanziale avanzamento nel processo di semplificazione degli oneri regolatori di prevenzione incendi.

IL D.M. 3 AGOSTO 2015 – CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Nel nuovo decreto i criteri prestazionali consentono di coniugare requisiti minimi di sicurezza e obiettivi di protezione. Con tali criteri, la valutazione dei rischi nella fase della progettazione tiene conto di ipotesi di scenari di incendi realistici e la valutazione del progetto da parte dell'organo di controllo attesta la piena affidabilità delle soluzioni proposte rispetto ai requisiti richiesti, mentre restano di competenza del progettista e del committente la scelta di alternative progettuali egualmente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi.

Accanto alle "**soluzioni conformi**" quelle, cioè, di immediata applicazione che garantiscono il raggiungimento del livello di prestazione atteso dalla misura antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco ecc), attraverso la realizzazione di misure prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche, sono presenti anche delle "**soluzioni alternative**": diversamente dal sistema di regole tecniche prestabilito, il progettista può trovare soluzioni tecniche in grado di conferire lo stesso livello di prestazione voluto e dimostrarne la validità utilizzando specifici metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Il progettista, inoltre, può individuare anche le "**soluzioni in deroga**" a quelle previste, purché sia dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio con i metodi dell'ingegneria antincendio come strumento riconosciuto per raggiungere gli standard richiesti. Le considerazioni fin qui esposte fanno del nuovo testo normativo uno strumento che, favorendo la libertà dei progettisti nel rispetto dei livelli di sicurezza, rende maggiormente **sostenibili gli oneri regolatori per imprese e cittadini**.

Il Codice è applicabile anche alle attività esistenti, comprese quelle pregevoli per arte o storia, e affiancherà le norme e le regole tecniche già vigenti in un regime parallelo fino a una possibile futura sostituzione delle stesse.

È un cambiamento di approccio che, come tutti i cambiamenti, ha bisogno di un periodo di rodaggio rispetto al quale i Vigili del fuoco, gli ordini professionali e le imprese dovranno sentirsi impegnati a monitorare, formare, divulgare. 🌿